SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 7 dicembre 1990 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 dicembre 1990, n. 368.

Riorganizzazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente . . Pag. 3

DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 1990, n. 369.

Ulteriore prolungamento dei termini per le indagini preliminari nel regime transitorio . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 1990.

Deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait . . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 4 dicembre 1990.

Entrata in funzione della sezione distaccata di Pantelleria, compresa nel circondario della pretura di Marsala . . . Pag. 6

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 27 novembre 1990.

Autorizzazione alla Zurich International (Italia) S.p.a., in Palermo, ad esercitare le assicurazioni in alcuni rami danni nel territorio della Repubblica italiana . . . . Pag. 6

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 21 novembre 1990.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole dirette a fini speciali di «tecnico di laboratorio biomedico» . . . . Pag. 7

Ministero della marina mercantile

DECRETO 3 dicembre 1990.

Modificazioni al decreto 28 giugno 1990 concernente l'affidamento al Consorzio produttori pesca molluschi bivalvi S.r.l., in Porto San Giorgio, dell'attività di sperimentazione per la pesca dei molluschi bivalvi . . . . Pag. 8

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 28 luglio 1990.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Beniamino Brocca . . . . Pag. 9

DECRETO 28 luglio 1990.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Saverio D'Amelio . . . . Pag. 10

DECRETO 28 luglio 1990.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Laura Fincato . . . . Pag. 11

Ministero delle finanze

DECRETO 5 luglio 1989.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, siti nell'ambito dell'aeroporto di Pescara . . . . Pag. 12

DECRETO 13 settembre 1990.

Modalità tecniche relative alla effettuazione della lotteria nazionale di Lecce 1990 . . . . Pag. 12

DECRETO 23 settembre 1990.

Modalità tecniche relative alla effettuazione della lotteria Italia 1990 . . . . Pag. 13

Ministero dell'interno

DECRETO 16 ottobre 1990.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Valdo Spini . . . . Pag. 15

DECRETO 16 ottobre 1990.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Saverio d'Aquino . . . . Pag. 15

DECRETO 16 ottobre 1990.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Giancarlo Ruffino . . . . Pag. 15

DECRETO 16 ottobre 1990.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Franco Fausti . . . . Pag. 16

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Introzzo dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una stazione di pompaggio da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/644) . . . . Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo e nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione da parte dell'ENEL - zona di Sondrio, di un elettrodotto a 20 kV interrato e di due cabine di trasformazione. (Deliberazione n. V/645) . . . . Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di cabine di trasformazione di energia elettrica da parte dell'amministrazione del comune stesso. (Deliberazione n. V/646). Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brione dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 15 kV e 380/220 Volts da parte dell'ENEL - zona di Brescia. (Deliberazione n. V/647) . . . . Pag. 19

Regione Sicilia

DECRETO ASSESSORIALE 14 giugno 1990.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del promontorio di Monte Gallo nel comune di Palermo . . . . Pag. 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sostituzione di un componente del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi . . . . Pag. 23

Ministero del tesoro:

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1990 . . . . . Pag. 23

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12.50% - 1° luglio 1990/1994, al portatore . . . . Pag. 23

Ministero dell'interno: Conferimento della personalità giuridica alla Congregazione dei missionari della Divina Redenzione, in Visciano . . . . Pag. 23

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Determinazioni in ordine all'applicazione dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337 . . . . Pag. 23

Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 1990, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani . . . . Pag. 24

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 26 marzo 1987, concernente: «Prezzi delle specialità medicinali». (Deliberazione pubblicata nel supplemento straordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 15 aprile 1987) . . . . Pag. 24

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 9 dicembre 1988, concernente: «Prezzi delle specialità medicinali». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1989). Pag. 24

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 79

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1990.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio preventivo 1991 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane.

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1990.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1989 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane.

90A5141-90A5142

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 dicembre 1990, n. 368.

Riorganizzazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fino alla riforma dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è articolato in due servizi, rispettivamente competenti l'uno per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica, l'altro per l'inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio.

2. A ciascun servizio è preposto un dirigente generale, con conseguente incremento di un posto nella qualifica di dirigente generale di livello C di cui al quadro B della tabella *A* allegata alla citata legge n. 349 del 1986.

3. Il personale appartenente al servizio sarà ripartito tra i servizi in base ai compiti ai quali era preposto.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 70.000.000 per l'anno 1990 e L. 80.000.000 per gli anni 1991 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 10, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del Ministero dell'ambiente:

a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4501):

Presentato dal Ministro dell'ambiente (RUFFOLO) il 19 gennaio 1990.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 7 febbraio 1990, con pareri delle commissioni V, VIII e XI.

Esaminato dalla I commissione il 18 aprile 1990, 8 maggio 1990, 12 giugno 1990.

Esaminato in aula e approvato il 25 settembre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2445):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 10 ottobre 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 13ª commissione il 21 novembre 1990 e approvato il 22 novembre 1990.

90G0423

DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 1990, n. 369.

Ulteriore prolungamento dei termini per le indagini preliminari nel regime transitorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto l'articolo 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1990;

Visto il conforme parere reso in data 4 dicembre 1990 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1990;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1990, n. 24, e modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 1990, n. 161, è sostituito dal seguente:

«Art. 258 *(Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice)*. — 1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini previsti dagli articoli 405 comma 2 e 553

comma 1 del codice sono di dodici mesi e il termine di durata massima delle indagini preliminari scade il 31 dicembre 1991.

2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice è di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice è di dodici mesi.

3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1.

4. Qualora alla scadenza dei termini per le indagini preliminari il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la proroga prevista dagli articoli 406 comma 1 e 553 comma 2 del codice opera di diritto fino al 31 dicembre 1991 per i procedimenti indicati nel comma 1 e per la durata di dodici mesi per i procedimenti relativi alle notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica dalla data di entrata in vigore del codice fino a tutto il 31 maggio 1990. Per i suddetti procedimenti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 412 comma 1 del codice, il procuratore generale presso la corte di appello ha facoltà di avocare le indagini preliminari qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini. Nei casi di proroga dei termini per le indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in deroga a quanto previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice, può essere trasmessa entro il termine prorogato.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Per il testo vigente dell'art. 258 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. n. 271/1989, si veda l'art. 1 del decreto qui pubblicato.

— Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

Art. 8. — 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia, per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intiero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 241 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. n. 271/1989, è il seguente:

«Art. 241 *(Procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria)* — 1. Salvo quanto previsto dal presente titolo, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se a tale data è stata già richiesta la citazione a giudizio ovvero sono stati emessi sentenza istruttoria di proscioglimento non irrevocabile, ordinanza di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero è stato disposto il giudizio direttissimo».

— Il testo dell'art. 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. n. 271/1989, già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 aprile 1990, n. 77, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 ottobre 1990, n. 293, è il seguente:

«Art. 242 *(Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti)*. — 1. La disposizione dell'art. 241 si osserva altresì:

a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è stato compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il fatto è stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto;

b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, è stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;

c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere *a)* e *b)* ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti.

2. Quando si procede con istruzione sommaria, *se entro il 31 dicembre 1990* non è stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento e non è stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questo provvede agli adempimenti previsti dall'art. 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

3. *Quando si procede con istruzione formale, se l'istruzione è ancora in corso alla data del 31 dicembre 1990 ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'art. 407 comma 2 lettera* a) *del codice, alla data del 31 dicembre 1991, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'art. 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.*

4. Nei procedimenti di competenza del pretore, *se alla data del 31 dicembre 1990* l'istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo».

— Il testo dell'art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini), comma 2, del codice di procedura penale è il seguente: «2. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato».

— Il testo dell'art. 553 (Termini di durata delle indagini preliminari), commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 giugno 1990, n. 161, è il seguente:

«1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i termini indicati nell'art. 405, commi 2, 3 e 4.

2. Per la proroga del termine si osservano le disposizioni dell'art. 406, ma sulle richieste di proroga il giudice provvede in ogni caso con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori».

— Il testo dell'art. 454 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero), comma 1, del codice di procedura penale è il seguente: «1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari».

— Il testo dell'art. 459 (Casi di procedimento per decreto), comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 22 giugno 1990, n. 161, è il seguente: «1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, *entro sei mesi* dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena e l'eventuale pena accessoria».

— Il testo degli articoli 243 (Revoca delle sentenze di proscioglimento), comma 2, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 17 ottobre 1990, n. 293, e 244 (Disciplina applicabile in caso di regressione dei procedimenti alla fase istruttoria), comma 1, già modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 12 aprile 1990, n. 77, e come ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 17 ottobre 1990, n. 293, del D.Lgs. n. 271/1989 è il seguente:

«Art. 243, comma 2. - In caso di revoca di una sentenza istruttoria di proscioglimento si osservano le disposizioni del codice: Gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori già compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini preliminari; *tuttavia, quando si tratta di esperimenti giudizali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all'estero col rispetto del contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto dall'art. 431 del codice».*

«Art. 244, comma 1. — *Le disposizioni dell'art. 243 comma 2 si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini indicati nell'art. 242 comma 2, 3 e 4, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando i termini suddetti non sono rispettati. In tali casi si osservano altresì le seguenti disposizioni:*

a) i termini che, secondo il codice, decorrono dal momento in cui è effettuata taluna delle iscrizioni nel registro previsto dall'art. 335, sono computati a partire dalla data del provvedimento che dispone la regressione del procedimento o la trasmissione degli atti al pubblico ministero;

b) alle nullità relative verificatesi nel corso dell'istruzione si applica l'art. 181 commi 1 e 2, del codice;

c) alla parte civile ritualmente costituita spettano nelle indagini preliminari i poteri attribuiti dal codice alla persona offesa».

— Il testo dell'art. 406 (Proroga del termine), comma 1, del codice di procedura penale è il seguente: «1. A richiesta del pubblico ministero e per giusta causa, il giudice, prima della scadenza, può prorogare il termine previsto dall'art. 405 per un tempo non superiore a sei mesi».

— Il testo vigente dell'art. 412 (Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale), comma 1, del codice di procedura penale è il seguente: «1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione».

90G0424

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 1990.

Deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, ed in particolare il disposto dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 273;

Vista l'istanza presentata dall'ambasciata dello Stato del Kuwait per conto della Kuwait Airlines con sede al Cairo tendente ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4 del citato decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990;

Su proposta del Ministero degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

In deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, la società Kuwait Airlines con sede al Cairo è autorizzata, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a svolgere attività o transazioni commerciali, finanziarie e valutarie connesse ad operazioni di manutenzione e di trasporto aereo con gli aeromobili da essa controllati di cui all'unito elenco, fermo restando il divieto di effettuare trasporti provenienti da o destinati al Kuwait o all'Iraq e trasferimenti di alcun genere, in denaro o in natura, che siano in qualunque modo destinati al Kuwait o all'Iraq, nonché ogni altro divieto previsto dall'ordinamento giuridico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

ALLEGATO

Modello	Matricola
Boeing 727 - 260	9K-AFB
Boeing 727 - 260	9K-AFC
Boeing 727 - 260	9K-AFD
Boeing 747 - 269B	9K-ADA
Boeing 747 - 269B	9K-ADB
Boeing 747 - 269B	9K-ADC
Boeing 747 - 269B	9K-ADD
Boeing 767	9K-AIA

90A5207

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 dicembre 1990.

Entrata in funzione della sezione distaccata di Pantelleria, compresa nel circondario della pretura di Marsala.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1990, relativo alla istituzione in Pantelleria di una sezione distaccata della pretura circondariale di Marsala;

Visto l'art. 2 del suindicato decreto presidenziale che autorizza il Ministro di grazia e giustizia a stabilire la data di inizio dell'attività giudiziaria della sezione distaccata di Pantelleria;

Decreta:

La sezione distaccata di Pantelleria, compresa nel circondario della pretura di Marsala, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, entra in funzione il giorno 14 gennaio 1991.

Roma, 4 dicembre 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A5208

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 novembre 1990.

Autorizzazione alla Zurich International (Italia) S.p.a., in Palermo, ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana le assicurazioni in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni provate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria; del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista l'istanza in data 1° marzo 1989 con la quale la Orion S.p.a. - Assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana le assicurazioni in alcuni rami danni;

Viste le successive integrazioni presentate in relazione alla predetta istanza e in particolare il verbale dell'assemblea straordinaria della citata impresa in data 2 aprile 1990, concernente, tra l'altro, la modifica della denominazione sociale da «Orion S.p.a. - Assicurazioni e riassicurazioni» in «Zurich International (Italia) S.p.a.»;

Vista la lettera n. 001486 in data 20 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine alle istanze presentate dalla richiamata impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1990;

Decreta:

Art. 1.

La Zurich International (Italia) S.p.a., con sede legale in Palermo, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana le assicurazioni nei seguenti rami: «infortuni»; «malattia»; «corpi di veicoli terrestri»; «corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali»; «merci trasportate»; «incendio ed elementi»; «altri danni ai beni (esclusi i rischi bestiame, films e grandine)»; «r.c. autoveicoli terrestri»; «r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali»; «r.c. generale».

Per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la predetta impresa adotterà fino al 30 aprile 1991 le tariffe di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 26 aprile 1990, n. 14, con una misura dei caricamenti pari al 29%.

Art. 2.

Al fine di garantire l'effettiva attuazione del programma di attività presentato, le società Zurigo assicurazioni S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia e Zurich Versicherungs Gesellschaft, proprietarie della totalità del capitale sociale della Zurich International (Italia) S.p.a., non potranno procedere ad alcuna

alienazione delle proprie partecipazioni azionarie nel quinquennio successivo all'inizio dell'attività dell'impresa stessa, se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5168

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 novembre 1990.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole dirette a fini speciali di «tecnico di laboratorio biomedico».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162: Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, ed in particolare l'art. 3;

Unito il parere del Consiglio superiore di sanità del 23 gennaio 1990;

Vista la nota del Ministero della sanità n. 100/12/10/5709 del 16 ottobre 1990;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale del 18 luglio 1990;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 30 ottobre 1990;

Considerato, inoltre, che per ciò che concerne l'ordinamento degli studi e la frequenza dei corsi viene garantita una idonea formazione professionale;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare il provvedimento di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Decreta:

Articolo unico

Le scuole universitarie dirette a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico sono ordinate come segue.

Per i requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle suddette scuole si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea.

Durata del corso: tre anni.

Le scuole hanno lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire una attività di collaborazione tecnica sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale che in laboratori di analisi chimico-cliniche e di microbiologia, di patologia clinica, di istocitopatologia.

Le scuole di tecnico di laboratorio biomedico si articolano negli indirizzi di:

patologia clinica;
biochimica clinica;
microbiologia clinica;
citopatologia;
laboratorio di anatomia patologica ed istocitopatologia.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 75% delle ore previste.

In ordine a quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, alle designazioni dei docenti provvedono i consigli di facoltà d'intesa con il consiglio della scuola.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a) primo semestre:

fisica;
statistica medica e informatica;
chimica e propedeutica biochimica;
istologia ed anatomia;
biologia e genetica.

b) secondo semestre:

chimica biologica;
microbiologia e microbiologia clinica;
biologia molecolare;
fisiologia umana;
tecniche analitiche di chimica e biochimica clinica;
organizzazione di laboratorio;
norme di sicurezza in laboratorio;
strumentazione di laboratorio.

2° Anno:

patologia e fisiopatologia generale;
immunologia;
tecniche di analisi microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di citopatologia e istopatologia;
tecniche di immunologia;
tecniche di colture in vitro.

3° Anno - indirizzo di patologia clinica:

patologia molecolare;
patologia clinica;
immunoematologia;
laboratorio di ematologia ed immunoematologia;
laboratorio di patologia clinica e molecolare.

3° *Anno* - indirizzo di biochimica clinica:

chimica e biochimica clinica;
enzimologia;
tossicologia;
tecniche di analisi automatizzate.

3° *Anno* - indirizzo di microbiologia clinica:

microbiologia;
virologia;
micologia;
parassitologia;
tecniche speciali di analisi di malattie infettive.

3° *Anno* - indirizzo di citopatologia:

citopatologia;
colpocitopatologia;
citogenetica;
tecniche speciali di citopatologia.

3° *Anno* - indirizzo di laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia:

nozioni di anatomia patologica macroscopica e microscopica;
tecniche di istopatologia ed istochimica;
tecniche di indagine ultrastrutturale;
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

il tirocinio pratico, previsto per i tre anni di corso, si svolge di norma sotto la guida di un docente della scuola; la guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno 2/3 dell'orario previsto.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studio secondo l'indirizzo scelto e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Roma, 21 novembre 1990

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

90A5174

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 3 dicembre 1990.

Modificazioni al decreto 28 giugno 1990 concernente l'affidamento al Consorzio produttori pesca molluschi bivalvi S.r.l., in Porto San Giorgio, dell'attività di sperimentazione per la pesca dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1990 che ha affidato al Consorzio produttori pesca molluschi bivalvi di Porto San Giorgio l'attività di sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi;

Considerata, inoltre, l'opportunità di esplicitare, anche per quanto riguarda gli effetti sanzionatori, le responsabilità per violazione delle norme del citato decreto poste in essere dai singoli pescatori rispetto a quelle del Consorzio;

Considerata la necessità di dover definire la quantità di catture accessorie pescabili;

Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il comitato nazionale di gestione;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 28 giugno 1990 è aggiunto il seguente terzo comma:

«3. I suddetti pescatori, fermo restando il divieto assoluto di cattura delle vongole, possono catturare e commercializzare altre specie di molluschi bivalvi in misura non superiore al 10% del pescato complessivo».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 28 giugno 1990 è sostituito dai seguenti due commi:

«3. L'inosservanza degli obblighi e adempimenti richiesti al singolo pescatore dal presente decreto comporta anche la revoca della singola autorizzazione ad esso rilasciata».

«4. La violazione delle disposizioni del presente decreto riferite al Consorzio comporta anche la revoca dell'attività di sperimentazione affidata al Consorzio medesimo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 dicembre 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A5175

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 28 luglio 1990.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Beniamino Brocca.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

I direttori generali, i dirigenti superiori capi degli ispettorati e del servizio per la scuola materna, i primi dirigenti direttori di divisione, fatte salve le attribuzioni particolari loro demandate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, osserveranno le disposizioni di cui agli articoli seguenti per la trattazione degli affari dei rispettivi uffici.

Art. 2.

Sono di competenza esclusiva del Ministro gli atti di Governo; le direttive politiche, i provvedimenti che importino responsabilità politica; i provvedimenti che riguardino l'approvazione dei piani istitutivi delle scuole e degli istituti di istruzione, i provvedimenti che attengano comunque a problemi di carattere generale o implichino direttamente e indirettamente variazioni al bilancio o siano da leggi e regolamenti attribuiti alla sua specifica competenza e quelli, infine, che o non risultino delegati ai sensi dei successivi articoli o che egli avochi al proprio personale esame.

Art. 3.

Sono altresì riservati al Ministro i rapporti con le organizzazioni sindacali.

Art. 4.

È conferita al sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, on. Beniamino Brocca la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti alle materie indicate negli articoli successivi.

Nell'ambito delle medesime materie al predetto Sottosegretario è conferita la delega per gli atti di esecuzione conseguenziali a provvedimenti già adottati dal Ministro nell'esercizio dei poteri di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Istruzione classica, scientifica e magistrale:

1) affari concernenti l'amministrazione del personale direttivo, docente ed ATA, ivi compresi i provvedimenti relativi alle nomine in ruolo, ai passaggi ed ai trasferimenti del personale direttivo e docente, nonché il funzionamento degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, con l'esclusione delle competenze proprie dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

2) affari concernenti alunni, tasse ed esami;

3) amministrazione del personale e funzionamento dei convitti nazionali e degli istituti di educazione statali.

Art. 6.

Istruzione tecnica:

1) affari concernenti l'amministrazione del personale direttivo, docente ed ATA, ivi compresi i provvedimenti relativi alle nomine in ruolo ai passaggi ed ai trasferimenti del personale direttivo e docente nonché il funzionamento degli istituti di istruzione tecnica con l'esclusione delle competenze proprie dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché dei piani di finanziamento ordinari e straordinari;

2) affari concernenti alunni, tasse ed esami;

3) approvazione dei conti consuntivi relativi ad esercizi finanziari anteriori all'attuazione dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 7.

Istruzione professionale:

1) affari concernenti l'amministrazione del personale direttivo, docente ed ATA, ivi compresi i provvedimenti relativi alle nomine in ruolo, ai passaggi ed ai trasferimenti del personale direttivo e docente, nonché il funzionamento degli istituti di istruzione professionale, con esclusione delle competenze proprie dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dei piani di finanziamento ordinari e straordinari;

2) affari concernenti alunni, tasse ed esami;

3) approvazione dei conti consuntivi relativi ad esercizi finanziari anteriori all'attuazione dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 8.

Educazione fisica e sportiva:

1) affari concernenti l'amministrazione del personale docente e non docente, ivi compresi i provvedimenti relativi alle nomine in ruolo, ai passaggi ed ai

trasferimenti del personale docente, nonché il funzionamento dei servizi di educazione fisica e sportiva nonché delle attività motorie nella scuola elementare con esclusione delle competenze proprie dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dell'approvazione dei piani di ripartizione dei finanziamenti per la costruzione, l'adattamento, l'arredamento, l'attrezzatura ed il funzionamento di palestre ed impianti ginnico-sportivi nelle regioni a statuto speciale;

2) orari e programmi di insegnamento;

3) controllo biologico-sanitario;

4) affari concernenti gli alunni, gli esami e gli esoneri dalle lezioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 luglio 1990

Il Ministro: BIANCO

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1990
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 63

90A5146

DECRETO 28 luglio 1990.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Saverio D'Amelio.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

I direttori generali, i dirigenti superiori capi degli ispettorati e del servizio per la scuola materna, i primi dirigenti direttori di divisione, fatte salve le attribuzioni particolari loro demandate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, osserveranno le disposizioni di cui agli articoli seguenti per la trattazione degli affari dei rispettivi uffici.

Art. 2.

Sono di competenza esclusiva del Ministro gli atti di Governo; le direttive politiche, i provvedimenti che importino responsabilità politica; i provvedimenti che riguardino l'approvazione dei piani istitutivi delle scuole e degli istituti di istruzione, i provvedimenti che attengano comunque a problemi di carattere generale o implichino direttamente e indirettamente variazioni al bilancio o siano da leggi e regolamenti attribuiti alla sua specifica competenza e quelli, infine, che o non risultino delegati ai sensi dei successivi articoli o che egli avochi al proprio personale esame.

Art. 3.

Sono altresì riservati al Ministro i rapporti con le organizzazioni sindacali.

Art. 4.

È conferita al sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, sen. Saverio D'Amelio, la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti alle materie indicate negli articoli successivi.

Nell'ambito delle medesime materie al predetto Sottosegretario è conferita la delega per gli atti di esecuzione conseguenziali a provvedimenti già adottati dal Ministro nell'esercizio dei poteri di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Scuola materna:

affari concernenti la scuola materna statale e non statale, esclusa l'approvazione del piano delle istituzioni delle scuole materne statali e di quello dei contributi alle scuole materne non statali.

Istruzione elementare:

1) affari concernenti l'amministrazione del personale direttivo, docente e non docente delle scuole elementari, con esclusione delle competenze proprie dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

2) ratifica delle assunzioni in ruolo senza concorso e delle riassunzioni in servizio degli insegnanti;

3) scuole parificate, comprese le convenzioni di parificazione;

4) alunni;

5) istituti per ciechi e sordomuti;

6) scuole speciali per minorati fisici e psichici, scuole elementari private e sussidiate;

7) corsi di istruzione per adulti ai fini del conseguimento della licenza di scuola elementare, con esclusione dei piani istitutivi;

8) vigilanza e problemi riguardanti l'ENAM (Ente nazionale assistenza magistrale).

Art. 7.

Istruzione media non statale:

affari concernenti l'istruzione media non statale, escluse le decisioni su pareggiamenti e sui riconoscimenti legali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 luglio 1990

Il Ministro: BIANCO

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1990
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 65

90A5147

DECRETO 28 luglio 1990.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Laura Fincato.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

I direttori generali, i dirigenti superiori capi degli ispettorati e del servizio per la scuola materna, i primi dirigenti direttori di divisione, fatte salve le attribuzioni particolari loro demandate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, osserveranno le disposizioni di cui agli articoli seguenti per la trattazione degli affari dei rispettivi uffici.

Art. 2.

Sono di competenza esclusiva del Ministro gli atti di Governo; le direttive politiche, i provvedimenti che importino responsabilità politica; i provvedimenti che riguardino l'approvazione dei piani istitutivi delle scuole e degli istituti di istruzione, i provvedimenti che attengano comunque a problemi di carattere generale o implichino direttamente e indirettamente variazioni al bilancio o siano da leggi o regolamenti attribuiti alla sua specifica competenza e quelli, infine, che o non risultino delegati ai sensi dei successivi articoli o che egli avochi al proprio personale esame.

Art. 3.

Sono altresì riservati al Ministro i rapporti con le organizzazioni sindacali.

Art. 4.

È conferita al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, on. Laura Fincato, la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti alle materie indicate negli articoli successivi.

Nell'ambito delle medesime materie al predetto Sottosegretario è conferita la delega per gli atti di esecuzione conseguenziali a provvedimenti già adottati dal Ministro nell'esercizio dei poteri di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Istruzione secondaria di primo grado:

1) affari concernenti l'amministrazione del personale direttivo, docente ed ATA, ivi compresi i provvedimenti relativi alle nomine in ruolo del personale direttivo e docente, nonché il funzionamento delle scuole di istruzione secondaria di primo grado, con esclusione delle competenze proprie dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

2) affari concernenti alunni ed esami;

3) organizzazione e funzionamento dei corsi per lavoratori, esclusa l'approvazione dei piani di distribuzione dei corsi stessi.

Art. 6.

Scambi culturali:

1) scambi di classi e di studenti e corrispondenza scolastica, scambi di docenti;

2) incarichi di missione all'estero, esclusi quelli relativi a partecipazione ad incontri a livello ministeriale;

3) manifestazioni scolastiche a contenuto educativo europeo: Giornata europea della scuola;

4) borse di studio. Titoli di studio stranieri.

Art. 7.

Affari concernenti l'attuazione del diritto allo studio ed i rapporti con le regioni e gli enti locali.

Art. 8.

Ferma restando la competenza riservata al Ministro dal precedente art. 2, è conferita al Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, on. Laura Fincato, la delega a curare i rapporti con i Ministeri dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali e del turismo e dello spettacolo per le materie di comune interesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 luglio 1990

Il Ministro: BIANCO

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1990
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 64

90A5148

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 luglio 1989.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, siti nell'ambito dell'aeroporto di Pescara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data di sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che lo stesso art. 5, al terzo comma, ha disposto che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze e dei lavori della commissione, disporrà le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti gli stati di consistenza dei beni immobili siti sull'aeroporto di Pescara, allegati ai verbali di consegna provvisoria redatti rispettivamente in data 16 aprile 1985 e 29 novembre 1985;

Visti gli elenchi dei beni mobili allegati ai suddetti verbali nonché al verbale aggiuntivo redatto in data 17 novembre 1987;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli stati di consistenza dei beni immobili e gli elenchi dei beni mobili sopra indicati, che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, l'intendenza di finanza di Pescara, procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rapresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale dei beni a favore dell'Azienda medesima.

Restano esclusi dal trasferimento definitivo i manufatti ove sono ubicati la torre di controllo ed il centro radio trasmittente e ricevente che l'Azienda continuerà ad utilizzare in via provvisoria fino a quando non saranno rilocati in area non militare, così come stabilito dalla succitata commissione.

Roma, 5 luglio 1989

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

Il Ministro della difesa
ZANONE

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1990
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 377

90A5173

DECRETO 13 settembre 1990.

Modalità tecniche relative alla effettuazione della lotteria nazionale di Lecce 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto n. UDG/85 del 23 giugno 1990;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «lotteria nazionale di Lecce», manifestazione 1990 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La «lotteria nazionale di Lecce», manifestazione 1990, collegata con il 4° concorso lirico «Tito Schipa» avrà inizio il 17 settembre e si concluderà l'11 novembre 1990.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti trentadue serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Lecce presso l'Hotel Risorgimento, il giorno 11 novembre 1990 alle ore 9, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data dell'11 novembre 1990 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi biglietti estratti con i nomi dei concorrenti proclamati vincitori dalla giuria del concorso «Tito Schipa».

I biglietti abbinati seguiranno la classifica dei concorrenti ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

Qualora la classifica non dovesse determinare un numero sufficiente di vincitori atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cantanti partecipanti al concorso, tolti quelli corrispondenti ai concorrenti eventualmente classificatisi.

Nel caso di giudizio *ex aequo* di più concorrenti per uno dei posti della classifica del concorso, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei concorrenti arrivati *ex aequo*, verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai concorrenti in questione.

Qualora il concorso cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della «lotteria nazionale di Lecce», manifestazione 1990, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 5 novembre 1990.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale per i giochi a Lecce per le ore 14 del giorno 8 novembre 1990.

Art. 9.

La dott.ssa Grasso Maria Teresa, vice-dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Fantauzzi Nicola, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1990

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1990
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 176

90A5187

DECRETO 23 settembre 1990.

Modalità tecniche relative alla effettuazione della lotteria Italia 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto n. UDG/85 del 23 giugno 1990;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'attuazione della «lotteria Italia 1990»;

Decreta:

Art. 1.

La «lotteria Italia 1990», abbinata al programma televisivo «Fantastico», organizzato dalla RAI - Radiotelevisione italiana, avrà inizio il 29 settembre 1990 e si concluderà il 5 gennaio 1991.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti trentacinque serie composte da un milione di unità ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno in Roma (Eur) presso la «Sala della Maggioranza» del Ministero delle finanze il giorno 5 gennaio 1991, dalle ore 9, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del citato regolamento generale delle lotterie nazionali.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 5 gennaio 1991 come sopra stabilita, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi sei biglietti vincenti con i nomi dei sei concorrenti primi classificati che hanno partecipato alla finale del «Gioco dei dodici» nella manifestazione televisiva «Fantastico».

All'abbinamento si procederà nel modo seguente:

In un'urna saranno immessi sei astucci contenenti gli estremi dei primi sei biglietti estratti. In un'altra urna saranno immessi sei astucci contenenti i nomi dei sei concorrenti primi classificati nella finale del gioco, che saranno resi noti dalla RAI - Radiotelevisione italiana.

Dall'urna dei sei biglietti e da quella dei sei concorrenti sarà poi estratto contemporaneamente un astuccio. Si avrà così l'abbinamento di un biglietto con un concorrente.

I sei biglietti seguiranno la sorte dei sei concorrenti per l'assegnazione dei primi secondo la graduatoria comunicata dalla RAI - Radiotelevisione italiana.

Qualora a conclusione della manifestazione televisiva non fosse possibile ottenere una graduatoria atta a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi il cui importo è graduato secondo l'ordine di classifica dei concorrenti, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti ai concorrenti eventualmente classificati.

Nel caso di parità di più concorrenti per uno dei posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei concorrenti classificati *ex aequo*, verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai concorrenti in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, come modificato dalla legge 26 marzo 1990, n. 62.

Art. 7.

La massa premi della lotteria Italia 1990 sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 5.000.000.000.

L'entità degli altri premi di prima categoria e il numero e l'entità dei premi delle altre categorie saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della «lotteria Italia 1990», cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 30 dicembre 1990.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale per i giochi in Roma entro le ore 14 del giorno 2 gennaio 1991.

Art. 9.

La dott.ssa Grasso Maria Teresa, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Fantauzzi Nicola, vice dirigente coordinatore amministrativo.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1990

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1990
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 175

90A5188

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 ottobre 1990.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Valdo Spini.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 luglio 1989 con il quale l'on. Valdo Spini è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di stato per l'Interno on. Valdo Spini viene delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, dell'Ufficio centrale zone di confine, della Direzione centrale per i servizi elettorali, della Direzione generale dell'Amministrazione civile, dell'Ispettorato centrale per i servizi archivistici, nonché la firma dei relativi provvedimenti ed autorizzazioni di spesa.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che con disposizioni generali o di volta in volta il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Roma, 16 ottobre 1990

Il Ministro: SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1990
Registro n. 61 Interno, foglio n. 357

90A5169

DECRETO 16 ottobre 1990.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Saverio d'Aquino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 luglio 1989 con il quale l'on. Saverio d'Aquino è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di stato per l'Interno on. Saverio d'Aquino viene delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale e della Direzione generale dei servizi civili, nonché la firma dei relativi provvedimenti ed autorizzazioni di spesa.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro:

i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale;

i provvedimenti relativi alla gestione del fondo UNRRA.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che con disposizioni generali o di volta in volta il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Roma, 16 ottobre 1990

Il Ministro: SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1990
Registro n. 61 Interno, foglio n. 358

90A5170

DECRETO 16 ottobre 1990.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Giancarlo Ruffino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 luglio 1989 con il quale il sen. Giancarlo Ruffino è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di stato per l'Interno sen. Giancarlo Ruffino viene delegata la trattazione degli affari di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la firma dei relativi provvedimenti ed autorizzazione di spesa.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che con disposizioni generali o di volta in volta il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Roma, 16 ottobre 1990

Il Ministro: SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1990
Registro n. 61 Interno, foglio n. 359

90A5171

DECRETO 16 ottobre 1990.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Franco Fausti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 luglio 1989 con il quale l'on. Franco Fausti è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno on. Franco Fausti viene delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dell'Amministrazione civile — esclusa la Direzione centrale per i servizi elettorali — della Direzione generale degli affari dei culti, nonché la firma dei relativi provvedimenti ed autorizzazioni di spesa.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro:

i provvedimenti relativi alle proposte di scioglimento o sospensione dei consigli comunali;

le questioni relative all'applicazione del Concordato con la Santa Sede.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che con disposizioni generali o di volta in volta il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Roma, 16 ottobre 1990

Il Ministro: SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1990
Registro n. 61 Interno, foglio n. 360

90A5172

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Introzzo dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una stazione di pompaggio da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/644)

A GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431 con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Introzzo (Como) per la realizzazione di cabina di pompaggio su area ubicata nel comune di Introzzo, mappale 4327/a, foglio 6, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'approvvigionamento idrico alla popolazione del luogo;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione dell'irrilevante impatto ambientale dell'opera fuori terra;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Introzzo, mappale 4327/a, foglio 6, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Introzzo (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 1° ottobre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5149

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo e nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione da parte dell'ENEL - zona di Sondrio, di un elettrodotto a 20 kV interrato e di due cabine di trasformazione. (Deliberazione n. V/645).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL - zona di Sondrio, per la realizzazione di elettrodotto 20 kV interrato e due cabine di trasformazione su area ubicata nel comune di Madesimo, mappale 202, foglio 49, mappali 46, 47, foglio 50, mappale 73, foglio 61, mappali 2, 4, 70, 23, 30, 33, 35, 37, 40, 43, 44, 62, 66, 63, 76, foglio 73, mappali 32, 74, 49, 40, 55, 10, 31, 69, foglio 80, mappali 90, 91, 111, 112, 140, 142, 143, 291, 168, 167, 284, 169, 145, 146, 285, 116, 147, 171, foglio 76 e nel comune di Campodolcino, mappale 1, foglio 23, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo, mappale 202, foglio 49, mappali 46, 47, foglio 50, mappale 73, foglio 61, mappali 2, 4, 70, 23, 30, 33, 35, 37, 40, 43, 44, 62, 66, 63, 76, foglio 73, mappali 32, 74, 49, 40, 55, 10, 31, 69; foglio 80, mappali 90, 91, 111, 112, 140, 142, 143, 291, 168, 167, 284, 169, 145, 146, 285, 116, 147, 171, foglio 76 e nel comune di Campodolcino, mappale 1, foglio 23, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Madesimo-Campodolcino copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 1° ottobre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5150

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di cabine di trasformazione di energia elettrica da parte dell'amministrazione del comune stesso. (Deliberazione n. V/646).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Villa di Tirano per la realizzazione di cabine di trasformazione energia elettrica su area ubicata nel comune di Villa di Tirano, mappali 40, 368, 185, foglio 78, mappali 290, 264, foglio 71, sottoposta a vincolo

paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosicuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere in progetto ambientale;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Villa di Tirano, mappali 40, 368, 185, foglio 78, mappali 290, 264, foglio 71, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Villa di Tirano copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 1° ottobre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5151

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brione dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 15 kV e 380/220 Volts da parte dell'ENEL - zona di Brescia. (Deliberazione n. V/647).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL - zona di Brescia, per la realizzazione di elettrodotto 15 kV e 380/220 Volts su area ubicata nel comune di Brione, mappali 45, 89, 241, 107, 88, 239, 20, foglio 1, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio di energia elettrica utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Brione, mappali 45, 89, 241, 107, 88, 239, 20, foglio 1, dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Brione copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 1° ottobre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5152

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 14 giugno 1990.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del promontorio di Monte Gallo nel comune di Palermo.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta dell'8 settembre 1988, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di

Palermo ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico di promontorio di Capo Gallo che ricade nel territorio comunale di Palermo, la cui area interessata a vincolo risulta delimitata secondo la descrizione che segue:

«Partendo da Punta Barcarello, si segue la costa passando per la fossa del Gallo e, cabotando l'omonimo capo, si perviene in prossimità della torre di Mondello al confine della proprietà privata di Vassallo, proseguendo, quindi, in direzione sud-sud ovest lungo il confine di detta proprietà, fino ad incontrare la curva di livello a quota 50. Seguendo detta curva, si giunge fino alla intersezione con il confine che scende in prossimità della via Terza Compagnia fino ad intersecare la via Calpurnio percorrendola fino all'incrocio con la via Pindaro.

Si procede, quindi, lungo la sopradetta via Pindaro, in direzione ovest, superando l'incrocio con la via Saffo e proseguendo fino all'incrocio con la via Stesicoro, in corrispondenza del compluvio di Pizzo Coda di Volpe. Si prosegue, sempre ad ovest, lungo la via Tolomea superando l'incrocio a valle con la via Niso, proseguendo, quindi, in direzione della casa La Barbera, fino ad incrociare la via Grotte Partanna. Si percorre detta via dopo aver lasciato a monte l'emergenza di Primo Pizzo ed attraversando la contrada Grotte.

Sempre lungo la via Grotte Partanna, dopo aver superato il Vallone Pizzo della Sella, si raggiunge il punto di quota 33.00 in corrispondenza dell'incrocio tra le vie Oreste, Santocanale e Spinasanta sulla quale ci si immette percorrendola fino all'incrocio con la via Cartesio. Si prosegue lungo la via Cartesio fino ad intersecare la curva di livello a quota 60 in corrispondenza del Cozzo Portella, che rimane sulla destra. Si prosegue su detta curva superando la contrada Anime Sante e il fronte della cava di calcare; sempre seguendo la curva di quota 60 si procede in direzione nord, lasciando sulla destra il Pizzo Impiso ed il Pizzo Vuletta, per seguire, in contrada Schillace ed in prossimità del S. Margherita, la trazzera che conduce alla via Barcarello che viene attraversata fino a raggiungere la linea della costa, che si segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza di Punta Barcarello»;

Accertato che il predetto verbale dell'8 settembre 1988 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Palermo e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Esaminata l'osservazione prodotta con nota n. 32 del 12 gennaio 1989 dalla società Italispaca nella persona dell'amministratore delegato dott. ing. M. Falletti di Villafalletto;

Rilevato che il rilievo montuoso, oggetto del vincolo proposto, si identifica con il promontorio che delimita la costa che da Punta Barcarello conduce a Capo Gallo e quindi fino alla Torre di Mondello, per ritornare, infine, al punto di partenza passando a monte delle borgate di Partanna, Tommaso Natale e Sferracavallo;

Considerato che esso costituisce la naturale chiusura a nord di quel complesso di monti che delimita la Conca d'Oro, e rappresenta, assieme al Monte Pellegrino, un forte segno percettivo ed identificativo della città di Palermo per il suo ruolo dominante in una proiezione ideale verso il mare.

La posizione geografica rende questo complesso montuoso un punto di riferimento visivo sia dal contesto urbano sia dal mare, costituendo il primo elemento di riconoscimento da parte di chi, percorrendo le rotte commerciali marittime, giunge a Palermo;

Considerato che per quanto riguarda l'aspetto naturalistico il promontorio si presenta estremamente composito per le numerose valenze che lo influenzano;

Rilevato, infatti, che, dal punto di vista geologico, il promontorio è caratterizzato da calcari mesozoici che testimoniano l'orogenesi del sito.

Gli studi stratigrafici fanno risalire la sua incubazione ad oltre centocinquanta milioni di anni fa, periodo in cui si presentava come una barriera corallina interamente sommersa. Successivamente, durante il processo di sollevamento, si collegò, a fasi alterne, alle terre emerse, in coincidenza con i periodi glaciali interglaciali;

Ritenuto che tali alternanze, nel processo di formazione del promontorio, hanno determinato la colonizzazione del sito da parte di biocenosi che hanno subito fenomeni di micro-speciazione e «DRIFT» genetico, dando origine a mimetosiendemismi puntiformi animali e vegetali.

Tali endemismi, in quanto limitati a tale area, rappresentano un patrimonio unico ed irripetibile, e, pertanto, meritevole di protezione e conservazione;

Rilevato che, dal punto di vista faunistico, gli endemismi puntiformi riguardano sia l'entomofauna che la malacofauna. A tale proposito, la frangia infralitorale delle coste rocciose è caratterizzata da lembi di «trottoir» a vermeti, piattaforma calcarea continua e bordeggiante formata dalla crescita e fusione dei gusci di vermeti (tipici molluschi dei mari caldi), presente soltanto in alcuni litorali rocciosi nella Sicilia nord-occidentale, tra cui la penisola di Isola delle Femmine ed il perimetro della riserva dello Zingaro.

La sua distribuzione, limitata e discontinua, costituisce elemento di grande rarità e di interesse biogeografico, già sottolineato nel 1948 da De Quatrefaces nel suo diario scientifico «Souvenirs d'un naturaliste» e, successivamente, ribadito da Peres e Picard.

Le caratteristiche geografiche e biologiche fanno del «trottoir» un sistema ecologico peculiare e come tale da conservare e proteggere.

Inoltre, l'aspetto faunistico è connotato dalla presenza del Falco Pellegrino, che nidica sulle balze del monte, del Passero Solitario e di numerosi uccelli marini. Le pendici montuose del Monte Gallo costituiscono una tra le più interessanti aree di passo della avifauna migratoria;

Rilevato che, dal punto di vista vegetazionale, la falda detritica basale è, a tratti, ricoperta da formazioni vegetali presenti nelle parti più basse e litoranee dell'Isola, e che

consistono in una macchia sempre verde mediterranea, in cui gli elementi più importanti sono l'Oleastro (Olea Oleaster), il Carrubbo (Ceratonia Siliqua) e, a tratti, l'inconfondibile palma nana (Chamaerops Humilis), unica palma spontanea del bacino del Mediterraneo.

Il promontorio, inoltre, ospita, specialmente nel tratto costiero nord-occidentale, una ricca flora rupestre che comprende diverse specie endemiche e rare quali: Limonium Panormitanum, Hieracium Lucidum, Seseli Bocconi, Lithodora Rosmarinifolia;

Considerato che, per quanto rigurarda l'aspetto paesaggistico, l'intero promontorio presenta un alto interesse costituito dalle tante e varie suggestioni che esso offre da diversi punti di vista, tanto dal mare che dalla terra ferma.

Infatti, mentre il fronte nord di Monte Gallo è costituito da una ripidissima falesia, punteggiata dal Pizzo dell'Avvoltoio a quota 512, dal Pizzo della Sella a quota 562 e dal Piano dello Stinco a quota 612, connotato da un complesso di grotte preistoriche e arricchito dalle fantasie delle rocce della costa, il fronte sud si presenta meno omogeneo e pur sempre suggestivo.

Nel versante sud-est, infatti, in corrispondenza dell'abitato di Mondello, il promontorio mantiene, anche se in tono minore, pendii aspri e dirupati, di un caldo colore rosato, tipico nelle emergenze montuose di Capo Gallo e Monte Pellegrino, che dolcemente si ammorbidiscono e si inaridiscono passando per Pizzo Coda di Volpe, per poi spiccare nuovamente verso l'alto, dopo aver superato Cozzo Portella e la borgata di Tommaso Natale, riprendere decisamente quota in prossimità di Pizzo Impiso e della grotta omonima, riacquistare, infine, le caratteristiche morfologiche del fronte nord in corrispondenza del Monte S. Margherita e di Punta Barcarello.

Sebbene il fronte sud del Monte Gallo presenti caratteristiche orografiche differenti rispetto al fronte nord, esso, sicuramente, costituisce un punto fermo nello spazio visivo della città di Palermo e dei suoi dintorni, ponendosi come limite naturale e psicologico allo sviluppo urbano e rappresentando, nel contempo, una quinta scenografica di impareggiabile bellezza, che abbraccia gli abitati di Mondello, Sferracavallo, Tommaso Natale e Partanna, importanti sedi di insediamenti arcaici e tradizionali luoghi di villeggiatura;

Rilevato infine, che, dal punto di vista archeologico, il complesso montuoso, nella sua parte settentrionale, offre una serie di grotte preistoriche, già sottoposte a vincolo archeologico, tra cui spicca la Grotta Regina, nota per le iscrizioni parietali e per il materiale rinvenuto, il più antico del quale risale all'età del rame. Di particolare interesse, sono, inoltre, la Grotta Malpasso, in località omonima, ricca di stalattiti, e la cavità sommersa della Grotta Puntazza e della Grotta dell'Olio, entrambe caratterizzate dalla presenza di una fauna particolare, e notevoli per la loro bellezza non comune;

Ritenuto che, nel merito dell'osservazione come sopra esposta, può rilevarsi che l'opposizione del vincolo non preclude la realizzazione di nuove opere, ma comporta, soltanto, una disciplina ed un controllo intesi ad impedire che l'esecuzione di tali opere possa contrastare con le specifiche esigenze paesaggistiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie *ricorrono evidenti* motivi di pubblico interesse che suggeriscono la opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico il promontorio di Monte Gallo, come sopra descritto, in conformità della proposta dell'8 settembre 1988 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, il promontorio di Monte Gallo ricadente nel comune di Palermo, descritto come sopra e delimitato in rosso nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana unitamente al verbale redatto nella seduta dell'8 settembre 1988 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497 del 1939 e 12 del regio decreto n. 1357 del 1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Palermo, perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Palermo, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo nel comune di Palermo.

Palermo, 14 giugno 1990

L'assessore: LOMBARDO

ALLEGATO

Verbale n. 3112

L'anno 1988, il giorno 8 del mese di settembre, presso i locali della soprintendenza per i beni culturali e ambientali in via Siracusa n. 15 - Palermo, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, su invito del presidente dott.ssa Carmela Angela Di Stefano diramato con lettera n. 2456 del 19 agosto 1988 con il seguente ordine del giorno:

apposizione vincoli nei territori dei comuni di Monreale, Altofonte e Palermo (zona Capo Gallo) ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(Omissis).

La commissione, esaminate le cartografie predisposte dalla sezione PAU della soprintendenza, decide di apporre il vincolo nei territori dei comuni di Monreale e Palermo (zona di Capo Gallo) secondo la proposta di delimitazione delle relative aree istruita dalla sezione PAU della soprintendenza, mentre per quel che concerne il vincolo da apporre nel territorio di Altofonte viene rinviata ogni decisione alla prossima seduta.

Si procede pertanto alla lettura della perimetrazione e della relazione descrittiva dei luoghi predisposta dalla suddetta sezione.

VINCOLO AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497 DEL PROMONTORIO DI MONTE GALLO

Perimetrazione

È sottoposta a vincolo di cui all'oggetto la parte del territorio che partendo da Punta Barcarello segue la costa passando per la Fossa del Gallo e cabotando l'omonimo capo perviene in prossimità della torre di Mondello al confine della proprietà privata di Vassallo, proseguendo quindi in direzione sud-sud ovest lungo il confine di detta proprietà fino ad incontrare la curva di livello a quota 50.

Seguendo detta curva si giunge fino alla intersezione con il confine che scende in prossimità della via Terza Compagnia fino ad intersecare la via Calpurnio percorrendola fino all'incrocio con la via Pindaro.

Si procede quindi lungo la sopradetta via Pindaro in direzione ovest, superando l'incrocio con la via Saffo e proseguendo fino all'incrocio con la via Stesicoro, in corrispondenza del compluvio di Pizzo di Coda di Volpe.

Si prosegue, sempre ad ovest, lungo la via Tolomea superando l'incrocio a valle con la via Niso, proseguendo quindi in direzione della casa La Barbera, fino ad incrociare la via Grotte Partanna.

Si percorre detta via, dopo aver lasciato a monte l'emergenza di Primo Pizzo ed attraversando la contrada Grotte.

Sempre lungo la via Grotte Partanna, dopo aver superato il vallone Pizzo della Sella si raggiunge il punto di quota 33.00 in corrispondenza dell'incrocio tra le vie Oreste, Santocanale e Spinasanta sulla quale ci si immette percorrendola fino all'incrocio con la via Cartesio.

Si prosegue lungo la via Cartesio fino ad intersecare la curva di livello a quota 60 in corrispondenza del Cozzo Portella che rimane sulla destra.

Si prosegue su detta curva, superando la contrada Anime Sante e il fronte della cava di calcare; sempre seguendo la curva di quota 60 si procede in direzione nord lasciando sulla destra il Pizzo Impiso ed il Pizzo Vuletta, per seguire in contrada Schillace ed in prossimità del S. Margherita, la trazzera che conduce alla via Barcarello che viene attraversata fino a raggiungere la linea della costa che si segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza di Punta Barcarello.

(Omissis).

I componenti della commissione approvano quanto riportato e considerato che le zone su descritte non sono sottoposte nel loro complesso a tutela, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, concordano di apporre il vincolo ai sensi della predetta legge sulla parte del territorio del comune di Monreale e del comune di Palermo (zona di Capo Gallo) secondo i perimetri indicati nelle relazioni stesse.

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 19,30.

(Omissis).

90A5179

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi

Con decreto ministeriale 26 novembre 1990 il dott. Gaetano Salierno, primo dirigente della Polizia di Stato, è chiamato a far parte, in rappresentanza del Ministero dell'interno, del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi, in sostituzione del dott. Vito Rizzi.

90A5165

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1990

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 21 novembre 1990 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 novembre 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 28 febbraio 1991 è di L. 96,98, quello dei buoni a centottantuno giorni con scadenza il 30 maggio 1991 è di L. 94,43 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 29 novembre 1991 è di L. 88,95, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

90A5225

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° luglio 1990/1994, al portatore

A norma del decreto ministeriale 20 giugno 1990 (art. 13), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1990, si rende noto che il 10 dicembre 1990 il magazzino Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° luglio 1990/1994.

90A5159

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento della personalità giuridica alla Congregazione dei missionari della Divina Redenzione, in Visciano

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1990, registro n. 63 Interno, foglio n. 75, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica civile alla Congregazione dei missionari della Divina Redenzione, con sede in Visciano (Napoli), e ne è stato approvato lo statuto datato 19 maggio 1990.

90A5163

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Determinazioni in ordine all'applicazione dell'art. 5 secondo comma, del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337

Il CIPI, con deliberazione del 4 dicembre 1990, ha adottato le seguenti determinazioni in ordine all'applicazione dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337:

1) È consentito l'accesso al pensionamento anticipato ai dipendenti delle aziende per le quali sia intervenuto, a vario titolo, un cambiamento della denominazione d'impresa successivamente alla richiesta di accertamento di eccedenza strutturale di manodopera, alle seguenti condizioni:

a) che il rapporto di lavoro risulti preesistente al mutamento della denominazione d'impresa;

b) che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro il dipendente risulti in forza alla medesima unità produttiva per la quale sia stata accertata la condizione di crisi o di ristrutturazione aziendale e l'eccedenza strutturale di manodopera;

c) che il numero dei dipendenti — distinto per qualifica — dichiarati eccedenti ed aventi diritto al pensionamento anticipato non abbia subito variazioni rispetto a quanto precedentemente accertato.

2) È assegnato il termine del 22 dicembre 1990 per la presentazione, da parte dei lavoratori, delle domande di pensionamento anticipato alle imprese, nei confronti delle quali sia stata già accertata un'eccedenza strutturale di manodopera ed assegnato un termine inutilmente decorso.

90A5203

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 1990, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1990, agli effetti predetti, risulta pari a più 217,6.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1990 rispetto a novembre 1989 risulta pari a più 6,5 (seivirgolacinque).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1990 rispetto a novembre 1988 risulta pari a più 13,3 (tredicivirgolatre).

90A5226

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 26 marzo 1987, concernente: «Prezzi delle specialità medicinali». (Deliberazione pubblicata nel supplemento straordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 15 aprile 1987).

Nel provvedimento n. 12/1987, di cui alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicato nel supplemento straordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 15 aprile 1987, è aggiunta la specialità medicinale di cui al seguente allegato:

ALLEGATO *A*/14 - Mod.

SERIE

Specialità Ditta	Codice id.	Prezzo
Tildiem - Lirca «100» flebo 5 fl liof	25278/045	7.745

90A5166

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 9 dicembre 1988, concernente: «Prezzi delle specialità medicinali». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1989).

Dopo l'allegato *A* al provvedimento n. 23/1988, di cui alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1989, è aggiunta la specialità medicinale di cui al seguente allegato:

ALLEGATO *A*/4 - Mod.

SERIE

Specialità Ditta	Codice id.	Prezzo
Vasculene - Von Boch 50 cps 5 mg	25956/020	12.235

90A5167

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 8 6 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000